



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

GARA PUBBLICA 05/SAPNA/2016 - SERVIZI CONSISTENTI NELLA DIREZIONE LAVORI, MISURAZIONE E CONTABILITÀ, ASSISTENZA AL COLLAUDO NONCHÉ COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA INERENTE GLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E CHIUSURA DEFINITIVA (CAPPING) DEL SITO DI DISCARICA DI "CAVA POLIGONO" IN LOCALITÀ CHIAIANO NEL COMUNE DI NAPOLI – CIG 66528032B6

Publicazione quesiti informativi e risposte

Data Aggiornamento: **19.04.2016**

QUESITO N° 1

Relativamente al punto III.2.3) Capacità tecnica del bando di gara, si richiedono requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nella categoria di opere IA.01 (III/a) - Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni. Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio)

Si chiede se servizi professionali effettuati nell'ambito della categoria di opere "D.02 (VII/a) - Opere di bonifica e derivazioni. Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani" possano essere considerati ammissibili ai fini della dimostrazione dei requisiti, considerata la tipologia di interventi previsti per la Messa in sicurezza e chiusura definitiva del sito di discarica Cava Poligono.

RISPOSTA AL QUESITO N° 1

1) I requisiti di capacità tecnica richiesti nel bando sono quelli espressamente previsti all'art. 263, comma 1, lett. b), c) e d) del D.P.R. 207/2010.

In ordine al quesito posto dall'operatore economico, lo stesso sembra riferirsi ai requisiti di cui al paragrafo III.2.3, lett. a) e b), del bando di gara. Ebbene, le previsioni del bando di gara ricalcano il disposto normativo di cui al sopra citato regolamento di attuazione del codice e più precisamente fanno riferimento alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 263. A tal proposito il D.P.R. 207/2010 prescrive che *"i requisiti ... tecnico – organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:*

....

b) *all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, **relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;***

c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

A tal proposito fa d'uopo richiamare anche quanto sancito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la determinazione n. 4, del 25 febbraio 2015, recante quale oggetto "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".

Al paragrafo 4, rubricato "Classi, categorie e tariffe professionali", l'Autorità esprime il proprio orientamento circa la qualificazione degli operatori economici per la partecipazione alle gare d'appalto attinenti i servizi in argomento, specificando che "ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che i criteri da adottare debbano essere analoghi a quelli già forniti con la precedente determinazione Avcp n. 5/2010. Pertanto, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15).

Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 143/2013, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "viabilità", non appaiono estensibili ad ulteriori categorie ("impianti", "idraulica", ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949".

Alla luce di quanto sopra esposto, è quindi pacifico che la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica non possa che avvenire con riguardo alle classi e categorie individuate per la specificità dell'appalto (IA.01) e mai con riguardo ad altre categorie (nel caso del quesito D.02).

La risposta è, pertanto, negativa. Si conferma, ordunque, che la dimostrazione del possesso dei requisiti dovrà avvenire con riguardo alla categoria ed alla classe IA.01.

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Claudio Persico

